



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 31/16

Lussemburgo, 17 marzo 2016

Sentenza nelle cause riunite C-145/15 e C-146/15
K. Ruijssenaars, A. Jansen e J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu

Le autorità nazionali svolgono una sorveglianza di carattere generale al fine di garantire i diritti dei passeggeri aerei, ma non sono tenute ad agire in seguito a reclami individuali

Tuttavia, tale potere può essere loro attribuito dalla normativa nazionale

In caso di cancellazione di un volo, il vettore aereo è tenuto, in forza di un regolamento dell'Unione¹, a fornire assistenza ai passeggeri interessati, nonché una compensazione pecuniaria (tra 250 e 600 euro, in funzione della distanza).

Inoltre, ogni Stato membro è tenuto a designare un organismo responsabile dell'applicazione di tale normativa. Ciascun passeggero può presentare reclamo presso tale organismo in merito ad una presunta violazione del regolamento. Le sanzioni in caso di violazione devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nei Paesi Bassi, è stato designato quale organismo nazionale competente il segretario di Stato. Quest'ultimo dispone, nell'ambito in questione, di una competenza generale ad adottare misure coercitive, in particolare nel caso in cui il vettore aereo rifiuti sistematicamente di compensare i passeggeri. Tuttavia, tale organismo non può adottare misure coercitive su richiesta di un passeggero che gli sottoponga il proprio caso individuale.

In tale contesto, sono state sottoposte al Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi) due controversie riguardanti passeggeri aerei, ai quali è stato negato il versamento di una compensazione. Essi hanno chiesto al segretario di Stato di adottare misure coercitive nei confronti della compagnia aerea interessata, cosa che questi ha rifiutato di fare. Il Raad dubita che il segretario di Stato sia competente ad adottare, nei singoli casi, misure coercitive su richiesta dei passeggeri e sottopone tale questione alla Corte.

Nella sua sentenza odierna, la Corte interpreta anzitutto la nozione di «reclamo» che può essere presentato all'organismo da ciascun passeggero. Secondo la Corte, tale nozione deve essere considerata piuttosto come comprensiva delle segnalazioni volte a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in generale, senza che l'organismo responsabile a livello nazionale sia tenuto ad agire, in seguito ai reclami, al fine di garantire il diritto di ciascun singolo passeggero ad una compensazione pecuniaria.

Per quanto riguarda la nozione di «sanzione», essa designa qualsiasi misura adottata in risposta alle violazioni rilevate dall'organismo nell'esercizio della sorveglianza di carattere generale, e non la misura coercitiva amministrativa che deve essere adottata nel singolo caso.

Di conseguenza, la Corte ritiene che l'organismo nazionale competente, in linea di principio, non sia tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti dei vettori aerei, volte ad imporre loro di versare le indennità previste dal regolamento n. 261/2004.

¹ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Tuttavia, la Corte sottolinea che, tenuto conto degli obiettivi del regolamento, nonché del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell'attribuzione delle competenze che intendono assegnare agli organismi, gli Stati membri hanno la facoltà, al fine di ovviare ad una insufficiente tutela dei diritti dei passeggeri aerei, di autorizzare l'organismo ad adottare misure che facciano seguito a reclami individuali.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575